

STATUTO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA

Art. 1 - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E STRUTTURA

1. E' costituita una Federazione tra Associazioni di Arciconfraternite, Confraternite e Fraternite di Misericordia o, più semplicemente, tra Misericordie genericamente intese - tutte, d'ora in avanti, anche semplicemente "Associate" - aventi sede nella Regione Toscana, Associazioni, tutte che si riconoscono nel movimento delle Misericordie, nato in Firenze nell'anno 1244.

2. L'Associazione è denominata "Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana" - in seguito anche semplicemente "Federazione" - ed ha sede in Firenze.

Nasce per volontà di un gruppo di Confraternite di Misericordia della Regione Toscana, riunitesi a Bibbiena il 27 giugno 2009 ed aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Il suo stemma è costituito da una croce latina, avente ai lati le lettere gotiche "F" ed "M" e, sotto, la scritta "MISERICORDIE", inserite nella cartina della Regione Toscana e recante lo stemma della Regione Toscana.

3. Essa è articolata in Coordinamenti di Zona o Comitati Zonali, che ne costituiscono la struttura territoriale e che rappresentano gli interessi e le esigenze delle Associate nello svolgimento delle loro attività sul territorio di rispettiva competenza. I Coordinamenti o Comitati Zonali sono individuati per aree omogenee, sono istituiti o riconosciuti, sentita la Federazione, dalla Confederazione Nazionale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di esecuzione confederale, che ne determinano attribuzioni e ruoli. La Federazione può adottare un apposito Regolamento per i coordinamenti / comitati zonali, integrativo delle norme nazionali, predisposto dal Consiglio Direttivo.

4. I Coordinamenti / Comitati Zonali operano nel quadro delle linee di indirizzo generale del Movimento e di quelle specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo di Federazione in materia di sanità, sicurezza sociale, protezione civile, formazione e comunque in tutti i settori di intervento.

Art. 2 - FORMA GIURIDICA

1. La Federazione è un'associazione di volontariato, organizzata ai sensi del vigente codice civile e delle vigenti leggi di settore, è apartitica ed opera, senza scopo di lucro, per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli che seguono, mediante l'apporto determinante e prevalente dei volontari.

2. Durante la vita della Federazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3 - DURATA DELLA FEDERAZIONE

1. La durata della Federazione è illimitata. Questa potrà essere sciolta con delibera, in sede straordinaria, dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.

2. In caso di scioglimento e/o estinzione, il patrimonio della Federazione sarà devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità e preferibilmente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 - SCOPI E FINALITA'

1. La Federazione opera nel rispetto dei principi ispirati dal Magistero della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, a sostegno delle opere di misericordia, affinché tutto il Movimento Toscano delle Misericordie possa sempre meglio e concretamente testimoniare, attraverso le opere, l'amore per i fratelli, come testimonianza dell'amore per Dio.

2. La Federazione opera come organismo regionale delle Misericordie, aderenti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e nello spirito dello Statuto della stessa Confederazione Nazionale, in sintonia con le direttive ed indicazioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dei suoi organismi, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza nei servizi verso le singole Associate e per l'unità e l'indivisibilità del movimento delle Misericordie.

3. La Federazione esercita i seguenti compiti:

- a) promuovere e valorizzano, in ambito regionale, il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie;
- b) tutelare i diritti e gli interessi degli Associati in sede regionale rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche della Regione;
- c) promuovere la formazione dei quadri dirigenti degli Associati e la preparazione tecnica dei confratelli;
- d) assistere gli Associati aderenti nelle trattative con gli organi regionali, provinciali e locali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;
- e) stipulare accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto degli Associati del territorio regionale o di alcuni di essi, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che essi intendano esercitare in forma congiunta;
- f) collaborare, per il raggiungimento dei rispettivi scopi statutari, con le corrispondenti articolazioni decentrate della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia previa formale autorizzazione da parte degli organi nazionali della Consociazione medesima;

4. Ha inoltre fra i propri scopi: l'assistenza gestionale ed amministrativa alle Associate; il coordinamento e l'assistenza delle Associate nelle attività di soccorso, di aiuto ed assistenza sanitaria e socio sanitaria, di assistenza sociale, di aiuto agli individui ed alle famiglie, di protezione civile, di servizio civile regionale, di formazione, di difesa dell'ambiente e di solidarietà.

5. Per il raggiungimento dei propri scopi la Federazione si avvale di qualsiasi strumento utile: in via esemplificativa e non tassativa, può gestire direttamente o costituire e partecipare ad enti - anche svolgenti attività commerciale, purché con responsabilità limitata per i soci alla partecipazione sottoscritta - ed organismi locali, organizzare iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per diffondere ed affermare i principi contenuti nel presente statuto, anche mediante l'edizione di stampe. Sempre in funzione del raggiungimento dei propri scopi - e nel rispetto delle leggi di settore - la Federazione potrà, sempre con carattere esemplificativo e non esaustivo: compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti, accordi, convenzioni, sia con la Pubblica Amministrazione che con privati, partecipare ad altre associazioni, enti aventi scopi simili e/o connessi ai propri, sia direttamente che indirettamente; assumere finanziamenti pubblici e privati; stipulare mutui; stipulare e concedere fidejussioni ed ipoteche, anche a favore di terzi;

ottenere fidi bancari; accettare donazioni, legati ed assumere la qualità di erede con beneficio di inventario.

Art. 5 - MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

1. La Federazione mira al raggiungimento dei propri scopi con l'apporto prevalente e gratuito dei volontari delle Associate aderenti. La Federazione opera attraverso l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti alle Associate. Le prestazioni fornite dalle Associate, alla Federazione, sono prevalentemente a titolo gratuito.
2. Per il proprio funzionamento può avvalersi di personale dipendente, collaboratori e professionisti.

Art. 6 - LE ASSOCIATE

1. La Federazione è associazione di secondo livello di cui fanno parte le Arciconfraternite, Confraternite e Fraternite di Misericordia o, più semplicemente, le Misericordie genericamente intese aventi sede nella Regione Toscana e aderenti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
2. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia è considerata parte integrante della Federazione, che ne rappresenta l'unica articolazione territoriale regionale in Toscana.

Art. 7 - AMMISSIONE DELLE ASSOCIATE

1. Le Misericordie, aventi sede nel territorio della Regione Toscana, associate alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, vedono di diritto presentata la domanda di ammissione alla Federazione, il Consiglio Direttivo della Federazione ne delibera l'ammissione, salvo specifici e motivati motivi di esclusione.
2. Le suddette Misericordie, possono presentare domanda di rinuncia, motivata e sottoscritta dal legale rappresentante della Misericordia, entro 20 gg. dalla comunicazione di ammissione.

Art. 8 - APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE

1. L'appartenenza alla Federazione impegna le Associate al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni che sono prese dagli organi della Federazione.
2. La qualifica di Associata non è trasmissibile così come intrasmissibile e non rivalutabile è il contributo associativo.

Art. 9 - PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATA

1. Lo status di Associata si perde per:
 - a) recesso, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché la relativa comunicazione sia inviata almeno tre mesi prima di tale scadenza;
 - b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi: incompatibilità di cui al precedente articolo 6; perdita dei requisiti di appartenenza; contravvenzione alle regole statutarie ed alle delibere degli organi della Federazione; persistente morosità; indegnità;
 - c) perdita, per qualsiasi motivo, dello status di affiliata alla Confederazione nazionale.

2. La cessazione della qualifica di Associata non esonera dall'obbligo di corrispondere i contributi associativi per l'anno sociale in corso e non abilita a chiedere la restituzione dei contributi già versati né attribuisce diritto alcuno sul patrimonio della Federazione.

Art. 10 - PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE

1. Il patrimonio della Federazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono conferiti nella Federazione all'atto della costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà;
- b) sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici e privati, ed associati;

Art. 11 – BILANCIO E PROVENTI

1. Le tipologie di entrata sono:

- a) quote associative versate direttamente dalle associate, e/o parte delle quote delle associate, versate o alla stessa Federazione o alla Confederazione Nazionale e di competenza dell'organismo Regionale;
- b) contributi ordinari annuali, stabiliti di anno in anno;
- c) contributi straordinari, che potranno essere deliberati dall'Assemblea delle Associate in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle ordinarie di bilancio;
- d) contributi di privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) rimborsi derivanti da manifestazioni ed altre, attività ed iniziative promosse dalla Federazione nel rispetto della vigente legislazione in tema di volontariato e di enti no profit.

2. L'esercizio associativo corrisponde all'anno solare; esso inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

3. Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l'anno associativo seguente; il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Associate entro il mese di aprile dell'anno associativo seguente.

4. La Federazione non distribuisce utili tra le proprie Associate, neppure in forma indiretta.

Art. 12 - ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea delle Associate;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente della Federazione;
- d) il Comitato Esecutivo
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Correttore;

Art. 13 - GRATUITA' E RAPPRESENTATIVITA' DELLE CARICHE

1. Qualsiasi carica associativa è svolta in maniera gratuita.
2. Il personale dipendente, della Federazione, della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, dei Coordinamenti e/o Comitati di Zona e delle associate, non può ricoprire alcuna carica elettiva.

Art. 14 - ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

1. L'Assemblea - che è l'organo sovrano - è composta dai legali rappresentanti delle Associate o da persona, da queste designate e cui sia stata conferita espressa delega in forma scritta.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione.
3. Ciascuna Associata dispone di un voto e può essere portatrice di una sola delega.
4. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e documento programmatico e, comunque, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di convocarla in sede ordinaria e/o straordinaria.
5. L'Assemblea può essere altresì convocata in sede straordinaria ove la richiesta provenga da tante Associate tali da rappresentare almeno un decimo delle Associate o dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
6. La convocazione avviene mediante invio di lettera raccomandata a/r, fax o e-mail contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, presso la sede delle Associate e degli altri aventi diritto a partecipare, con un preavviso di almeno quindici giorni.
7. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere esperita con le modalità previste dal comma precedente con un preavviso di almeno cinque giorni; pur in mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare quando ad essa partecipano tutte le Associate, il Presidente e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
8. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.

Art. 15 - ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

1. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza della metà più una delle Associate e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle Associate intervenute a condizione, però, che il numero di esse sia almeno pari al doppio del numero dei componenti del Consiglio Direttivo; essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

3. L'Assemblea in sede ordinaria è competente per: l'approvazione del bilancio consuntivo; la determinazione dei contributi e/o delle quote associative annuali e straordinarie.

4. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, con le modalità previste al successivo articolo 17, del quale determina l'indirizzo di gestione politica e patrimoniale; elegge il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Art. 16 - ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

1. In sede straordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza dei due terzi delle Associate e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso che debba deliberare in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio per cui è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.

2. L'Assemblea in sede straordinaria delibera: sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, che dovranno comunque essere sottoposte preventivamente per approvazione agli organi competenti della Confederazione; sullo scioglimento della Federazione, nominando i liquidatori ed indicando i criteri di devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto del relativo articolo del presente statuto; sulla revoca dei componenti degli organi sociali; sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Art. 17 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche.

2. Sono eleggibili i Presidenti, i membri del Consiglio Direttivo (o del Consiglio di Amministrazione) delle Associate e/o comunque le persone, dagli stessi, delegate.

3. E' membro di diritto il Presidente pro tempore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o un suo delegato, designato tra i consiglieri della Confederazione.

4. I Consiglieri, al fine di assicurare una composizione del Consiglio Direttivo la più rappresentativa possibile della presenza sul territorio delle Associate, dei soci delle stesse, nonché, in caso di Associazioni organizzate sul territorio con sezioni autonome sotto il profilo sia strutturale che funzionale, tra i soci delle stesse, saranno eletti in numero proporzionale per Coordinamento e/o Comitato Zonali.

A tal fine Il Consiglio Direttivo, approverà un regolamento elettorale, 60 gg. prima delle operazioni di voto indicando il numero dei consiglieri eleggibili per Coordinamento e/o Comitato Zonale.

5. Qualora, durante il mandato, un consigliere cessi dalla sua funzione gli subentrerà il membro supplente, appartenente allo stesso Coordinamento e/o comitato di zona; le modalità di nomina del membro supplente sono demandate al suddetto regolamento elettorale; il membro supplente scade insieme a quelli in carica al momento della nomina.

6. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente e nomina il Direttore, che svolge anche le funzioni di segretario degli organi e il Tesoriere.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è organo di gestione e di impulso della Federazione e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea delle Associate.

2. Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alle delibere dell'Assemblea delle Associate o ad altro organo dal presente statuto o dalla legge.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione di nuove Associate e sulla loro esclusione.
4. Il Consiglio Direttivo emana regolamenti di attuazione del presente statuto e deferisce le eventuali questioni al Collegio dei Probiviri per la non ottemperanza agli obblighi associativi.
5. Sulla base delle direttive o del mandato ricevuto dall'Assemblea delle Associate, il Consiglio Direttivo promuove la stipula di convenzioni con soggetti terzi, la costituzione e la partecipazione ad enti ed istituzioni prive di scopo di lucro.
6. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci e le relazioni contabili.
7. Il Consiglio Direttivo conferisce il mandato con o senza rappresentanza al presidente della Federazione.

Art. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da almeno un quinto dei Consiglieri.
2. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o via e-mail e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.
3. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere di un solo giorno ma con le modalità di cui al comma precedente.
4. La convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
5. Le delibere sono assunte a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Per il disbrigo di ogni necessaria incombenza o per la conduzione di incarichi, il Consiglio può conferire delega, ad uno dei suoi componenti.

Art. 20 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione nei confronti dei terzi e può stare in giudizio previa delibera del Consiglio Direttivo. Esso è eletto dall'Assemblea delle Associate e resta in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria successiva alla scadenza del mandato.
2. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio, curando che vengano redatti regolari verbali e che venga data attuazione alle delibere assembleari.
3. In esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, stipula e sottoscrive contratti e convenzioni oltre a qualsiasi altro atto che impegni la Federazione nei riguardi sia delle singole Associate che dei terzi.
4. In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Art. 21 - IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto da quattro o più dei suoi membri fino ad un massimo di sette come stabilito dal Consiglio Direttivo.

2. Sono membri di diritto:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

3. Alle riunioni del comitato esecutivo, partecipa il Direttore e il Tesoriere, possono inoltre partecipare i Coordinatori dei servizi.

I suddetti, visto le funzioni tecniche, possono essere assunti come personale dipendente e/o a contratto.

4. I compiti del Comitato Esecutivo sono:

a) gestione del bilancio e delle relative competenze;

b) gestione del personale dipendente;

c) esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;

d) attuazione particolari funzioni attribuite dal Consiglio Direttivo;

e) ogni altra funzione delegatagli dal Consiglio Direttivo. Non sono, in alcun caso, delegabili le funzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo 18.

Art. 22 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, prioritariamente tra soggetti appartenenti alle Associate.

2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Federazione.

3. Il Collegio dura in carica quattro anni, delibera a maggioranza, è presieduto dal Presidente, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, che viene eletto nel suo seno e vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione della Federazione.

4. Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo relazionando per iscritto all'Assemblea.

Art. 23 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea in sede ordinaria elegge, con le maggioranze stabilite dall'articolo 15 del presente statuto, il Collegio dei Probiviri costituito da tre membri effettivi e due supplenti appartenenti alle Associate.
2. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Federazione.
3. Il Collegio dura in carica quattro anni, delibera a maggioranza, ed è presieduto dal Presidente che viene eletto nel suo seno.
4. Al Collegio sono deferite tutte le controversie tra le Associate relative al rapporto associativo o tra esse e la Federazione ed i suoi organi.
5. Il Collegio dei Probiviri giudica, garantendo il contraddittorio tra le parti, secondo equità e senza formalità di procedura e può essere attivato da qualunque organo della Federazione o da qualunque Associata.
6. Si può ricorrere al Collegio dei Probiviri in ogni momento fuorché nel caso in cui vi sia un provvedimento espresso: in tale circostanza il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla sua effettiva conoscenza ed il Collegio deve adottare una decisione entro i sei mesi successivi.
7. Esso opera con la forma di arbitrato irrituale.

Art. 24 - II CORRETTORE

1. Alla Conferenza episcopale della Toscana spetta la nomina del Correttore della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, che:
 - a) cura che gli indirizzi generali si mantengano aderenti all'ispirazione cristiana;
 - b) presiede alla formazione spirituale degli appartenenti alla Federazione e tiene i rapporti con gli ordinari diocesani ed i Correttori delle Associate;
 - c) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto attiene ai rapporti con le altre Associazioni ed organismi di diretta emanazione delle Misericordie toscane, si rinvia ad apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.
2. Per quanto non disposto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme previste dallo statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nonché a quelle generali dell'ordinamento civile italiano.

Art. 26 - NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Tenuto conto della composizione attuale del consiglio direttivo e del numero delle misericordie iscritte, direttamente o tramite associazioni di II livello, del numero degli iscritti per ciascuna Misericordia, compresi quelli delle sezioni, in sede di prima applicazione dei commi 3,4 dell'art. 17, l'elezione dei Consiglieri sarà così composta:

- Zona 1: n. 2 consiglieri

- Zona 2: n. 2 consiglieri
- Zona 3: n. 2 consiglieri
- Zona 4: n. 2 consiglieri
- Zona 5: n. 2 consiglieri
- Zona 6: n. 2 consiglieri
- Zona 7: n. 2 consiglieri
- Zona 8: n. 2 consiglieri
- Zona 9: n. 2 consiglieri
- Zona 10: n. 2 consiglieri
- Zona 11: n. 2 consiglieri
- Zona 12: n. 2 consiglieri

Art. 27 - NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE SULL'AMMISSIONE DELLE ASSOCIATE

In sede di prima applicazione dell'art. 6, punto 1) lettera a) e dell'art. 7, riguardante la prima ammissione delle associate precisiamo che, dopo l'approvazione dello statuto da parte degli organi della stessa Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e il conseguente riconoscimento della stessa Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana quale organismo territoriale, le Misericordie aderenti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ma non aderenti alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, che hanno sede nel territorio della regione Toscana, vengono di diritto ammesse alla Federazione. Le suddette Misericordie, possono presentare domanda di rinuncia, motivata e sottoscritta dal legale rappresentante della Misericordia, entro 20 gg. dalla data di ammissione.